



FEDERAZIONE NAZIONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO

D.P.R. 27 MAGGIO 1999 n.201

***Regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale
del Corpo Forestale dello Stato***

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
Visto l'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
Ravvisata la necessita', in attesa dei provvedimenti di riforma di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di emanare un regolamento che disciplini la concessione delle ricompense agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo forestale dello Stato, convenute nella riunione del 26 aprile 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Ricompense e riconoscimenti

1. A tutti gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato possono essere concesse le seguenti ricompense:

- a) onorificenze;
- b) ricompense al valor militare;
- c) ricompense al valor civile;
- d) ricompense al merito civile;
- e) encomio solenne;
- f) ricompense per lodevole comportamento;
- g) riconoscimento per anzianita' di servizio;
- h) riconoscimenti al merito di servizio;
- i) premi in denaro;
- l) promozioni per merito straordinario, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente:

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogato).

- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129.

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge n. 5/1992, convertito dalla legge n. 216/1992:

"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,

rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di

stato, nonche' le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del

termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive

previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo

stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che:

a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado;

b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere

diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al quinto livello retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli

stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con

qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e' corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".

- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante l'attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.

- L'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo

1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato", e' il seguente:

"Art. 22 (Promozione per merito straordinario). -

1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario al personale dei

ruoli di cui all'art. 1, ad eccezione dei sovrintendenti capo ed ispettori superiori, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacita', o abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le

qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbia conseguito eccezionali

riconoscimenti in attivita' attinenti ai propri compiti, dando particolare prestigio al Corpo forestale dello Stato.

2. Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e ispettore superiore, che si trovi nelle condizioni

previste dal comma 1, sono attribuiti tre scatti stipendiali".

- L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante "Recepimento

dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)", e' il seguente:

"Art. 26 (Forme di partecipazione). -

1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari opportunita' e di formazione e aggiornamento

professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna amministrazione sono costituite apposite

commissioni, a livello centrale e periferico, per la verifica e la formulazione di proposte relativamente:

a) alla formazione ed aggiornamento professionale;

b) alla qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci;

c) alle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale;

d) alle misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a livello periferico).

2. Nell'ambito di ogni amministrazione e' altresì costituita, a livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualita' e funzionalita' del vestiario.

3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2 - che non hanno natura negoziale - sono presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari numero, da rappresentanti

delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'amministrazione.

4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, di quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'amministrazione. Analoga commissione è costituita per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

5. Ciascuna amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attività degli enti di assistenza del personale".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante: "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", è pubblicato nel supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985.

- L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", è il seguente:

"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art.

2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una

distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnicoscientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione

senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e

processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al

risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione

pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di

raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato", la lettera q) e'

abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".

Note all'art. 1:

- Per l'art. 22 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, si veda nelle note alle premesse.

- L'art. 23 del sopracitato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente:

"Art. 23 (Decorrenza delle promozioni per merito straordinario). -

1. Le promozioni di cui all'art. 22 decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti,

dal direttore generale della direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.

Sulla proposta

decide il Ministro, previo parere del consiglio d'amministrazione del Corpo forestale dello Stato.

4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre

anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato sono attribuiti tre scatti stipendiali".

Art. 2.

Ricompense al valor militare, al valor civile al merito civile ed onorificenze

1. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite al personale del Corpo forestale dello Stato secondo la normativa vigente in materia.

2. Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed onorificenze anche da parte di Stati esteri e Organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 3.

Encomio solenne

1. L'encomio solenne e' conferito dal Ministro per le politiche agricole al dipendente che, in operazione di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualita' professionali e non comune determinazione operativa.

Art. 4.

Ricompense per lodevole comportamento

1. Le ricompense per lodevole comportamento sono l'encomio e la lode.

2. L'encomio e' conferito dal direttore generale del Corpo forestale dello Stato al dipendente che, impegnandosi notevolmente in importante servizio istituzionale, abbia messo in luce spiccate qualita' professionali, conseguendo rilevanti risultati nei compiti di istituto.

3. La lode e' conferita dal direttore generale del Corpo forestale dello Stato come riconoscimento di applicazione ed impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali al dipendente che per il suo attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacita' professionali consegua apprezzabili risultati nei compiti di istituto.

Art. 5.
Distintivi d'onore e di specialita'

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato possono essere attribuiti distintivi d'onore per meriti di servizio e distintivi di specialita'.

2. Con dec reto del Ministro per le politiche agricole si provvede all'individuazione dei suddetti distintivi ed a fissare i criteri per l'attribuzione degli stessi.

Art. 6.
Criteri per la concessione dei riconoscimenti

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole sono stabiliti i criteri per la concessione dei riconoscimenti per

anzianita' di servizio, nonche' le caratteristiche dei segni distintivi di tali riconoscimenti.

2. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale del Corpo forestale

dello Stato all'atto del collocamento a riposo.

Art. 7.
Premi in denaro

1. Per segnalato servizio di polizia, con le medesime modalita' previste dall'articolo 9, comma 1, del presente regolamento, puo' essere concesso un premio in denaro ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato.

2. Per segnalati servizi di polizia si intendono quei servizi di particolare rilievo che, comunque, non rientrano tra quelli che danno luogo all'attribuzione delle ricompense previste dai precedenti articoli.

3. Il premio in denaro e' cumulabile con le altre ricompense di cui all'articolo 1.

Art. 8.
Promozione per merito straordinario

1. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, nonche' degli ispettori, ad eccezione di quello con qualifica di sovrintendente capo ispettore superiore, puo' essere conferita per merito straordinario la promozione alla qualifica superiore nei casi previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo

12 maggio 1995, n. 201, secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.

2. Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e di ispettore superiore, che si trovi nelle condizioni previste

dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono attribuiti tre scatti stipendiali.

3. Le promozioni di cui al comma 1 decorrono dalla data del verificarsi del fatto e sono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, al personale interessato possono essere attribuiti tre scatti stipendiali. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione con la decorrenza dalla data del verificarsi dei fatti stessi.

Nota all'art. 8:

- Per l'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 201/1995, si veda nelle note alle premesse.

Art. 9.
Annotazioni matricolari

1. Il conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti, dell'encomio solenne, delle promozioni per merito straordinario e dei distintivi d'onore e di specialita' e' annotato sullo stato matricolare, con esclusione del provvedimento con cui e' attribuito il premio in denaro che e' inserito nel fascicolo personale e valutato ai fini della compilazione del rapporto informativo.

2. Al personale del Corpo forestale dello Stato e' rilasciato un attestato del conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti, dell'encomio solenne, delle promozioni per merito straordinario e dei distintivi d'onore e di specialita' attribuiti ai sensi del presente regolamento.

Art. 10.
Proposte per le ricompense

1. Le proposte per la promozione per merito straordinario, ovvero per il conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio, della lode e del premio in denaro sono formulate dal direttore generale del Corpo forestale dello Stato, sulla base delle segnalazioni provenienti:

- a) per il personale in servizio presso la sede centrale del Corpo forestale dello Stato, dal dirigente preposto alla struttura che amministra il personale stesso;
- b) per il personale in servizio presso le strutture periferiche, dal coordinatore regionale;
- c) per il personale in servizio presso il Centro operativo aeromobili del Corpo forestale dello Stato, dal responsabile del Centro;
- d) per il personale in servizio presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, dal direttore della scuola.

2. Le segnalazioni sono indirizzate al direttore generale del Corpo forestale dello Stato e, sotto forma di proposta, sono sottoposte al preventivo esame della commissione di cui all'articolo 10, e successivamente inoltrate al consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, il quale delibera in merito.

3. La segnalazione e la proposta devono essere entrambe corredate da una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.

4. La proposta deve essere formulata entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione o dell'attivita' cui la stessa fa riferimento.

5. La commissione, salvo casi di eccezionale urgenza, esamina le proposte in ordine cronologico e, contemporaneamente, quelle che per connessione attengono allo stesso avvenimento con sviluppi operativi in tempi e luoghi diversi.

Art. 11.
Commissione per le ricompense

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, la commissione per le ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato e' composta da:

- a) il direttore generale del Corpo forestale dello Stato che la presiede;
- b) il vice direttore generale del Corpo forestale dello Stato che la presiede in assenza del direttore generale del Corpo;
- c) i dirigenti membri del consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato;
- d) un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale tale da assicurare il rispetto dei criteri di pariteticita' nella commissione.

2. Con proprio decreto, il Ministro per le politiche agricole definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, dei rappresentanti sindacali di cui al comma 1, lettera d), tenendo conto del grado di rappresentativita' delle stesse, come risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale dell'amministrazione.

3. La commissione per le ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato si avvale della collaborazione di una segreteria, al cui funzionamento provvederà l'amministrazione, composta da un contingente di personale non superiore a tre unità, alla quale viene preposto un appartenente al Corpo con qualifica non inferiore alla settima.

4. Le spese di missione per lo svolgimento dell'attività della commissione e della segreteria sono a carico dell'amministrazione centrale del Corpo forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Castro, Ministro per le politiche agricole

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999

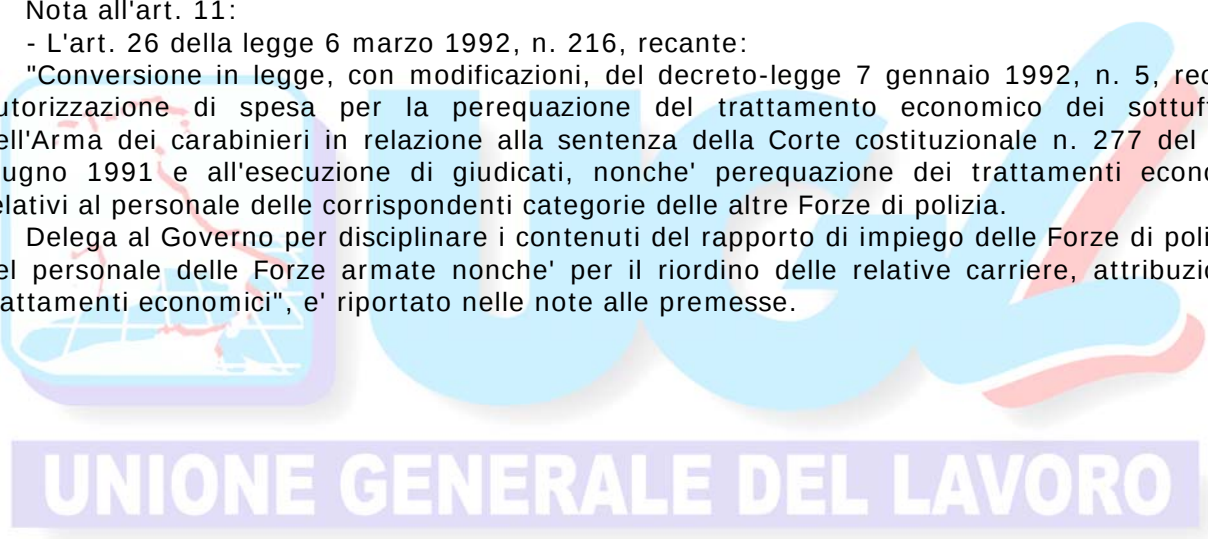
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 24

Nota all'art. 11:

- L'art. 26 della legge 6 marzo 1992, n. 216, recante:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.

Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici", e' riportato nelle note alle premesse.



UNIONE GENERALE DEL LAVORO